

## GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

---

**ANNA MARIA CAPITTA**

### **Nuove contestazioni “fisiologiche” e patteggiamento**

#### **Corte cost. n. 206 del 2017**

Con la sentenza n. 206 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, co. 2, e 3 Cost., dell'art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Torino concerneva, nel caso di specie, la cosiddetta contestazione “fisiologica” del fatto diverso ex art. 516 c.p.p., quella cioè effettivamente determinata dalle acquisizioni dibattimentali, rispetto alla quale la Consulta, con una serie di pronunce emesse negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del codice, aveva escluso che la preclusione dei riti speciali violasse gli artt. 3 e 24 Cost. In particolare, per quanto concerne il patteggiamento, aveva ritenuto che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei relativi vantaggi in tanto poteva rilevare, in quanto egli avesse rinunciato al dibattimento.

Tuttavia, in altre decisioni, che si sono succedute in un arco temporale abbastanza ampio, il Giudice delle leggi ha accomunato le fattispecie regolate dagli artt. 516 e 517 c.p.p. in analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale inerenti alle contestazioni dibattimentali cosiddette “tardive” o “patologiche”, relative, cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale: in queste ipotesi – ha ritenuto la Corte – non si può parlare di una libera assunzione da parte dell'imputato del rischio di una nuova contestazione nel dibattimento, dato che le sue determinazioni in ordine ai riti speciali erano state sviate da una condotta processuale anomala del pubblico ministero (sent. n. 265 del 1994 e n. 184 del 2014).

Con riferimento alle ipotesi, come quella oggetto della presente questione, di nuove contestazioni “fisiologiche”, volte, cioè, ad adeguare l'imputazione alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, la Corte costituzionale è intervenuta con due recenti sentenze. Con la prima (sent. n. 237 del 2012) – superando il diverso indirizzo espresso in precedenti pronunce – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza e del diritto

di difesa, l'art. 517 c.p.p., nella parte in cui non consente all'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il reato concorrente, emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, oggetto della nuova contestazione. Con la seconda (sent. n. 273 del 2014), sulla base di argomenti analoghi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il fatto diverso, emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, oggetto della nuova contestazione.

La questione oggetto della pronuncia in esame è simile a quella affrontata in quest'ultima decisione, con la sola differenza che, allora, dopo la modificazione dell'imputazione, era stato chiesto il giudizio abbreviato mentre, in questo caso, è stato chiesto il patteggiamento.

Questi i passaggi argomentativi della sentenza n. 273 del 2014, che la Corte ha esteso alla vicenda in questione: in seguito alla contestazione, ancorché "fisiologica", del fatto diverso, «l'imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall'inizio. Infatti, condizione primaria per l'esercizio del diritto di difesa è che l'imputato abbia ben chiari i termini dell'accusa mossa nei suoi confronti» (sent. n. 273 del 2014), e ciò vale non solo per il giudizio abbreviato, ma anche per il patteggiamento. In questo procedimento, infatti, la valutazione dell'imputato è indissolubilmente legata, «ancor più che nel giudizio abbreviato, alla natura dell'addebito, trattandosi non solo di avviare una procedura che permette di definire il merito del processo al di fuori e prima del dibattimento, ma di determinare lo stesso contenuto della decisione, il che non può avvenire se non in riferimento a una ben individuata fattispecie penale» (sent. n. 265 del 1994). Perciò, anche rispetto al patteggiamento, quando l'accusa è modificata nei suoi aspetti essenziali, «non possono non essere restituiti all'imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni» (sent. n. 273 del 2014). La Corte ha considerato, inoltre, che la modifica dell'imputazione, oltre ad alterare in modo significativo la fisionomia fattuale del tema d'accusa, può avere riflessi di rilievo sull'entità della pena irrogabile all'imputato e, di conseguenza, sulla incidenza quantitativa dell'effetto premiale connesso al rito speciale. Ed ancora, con ulteriori passaggi, i Giudici della Consulta hanno dimostrato come non possano essere decisivi gli argomenti, fatti valere in passato, relativi, da un lato, alla necessaria correlazione, nei procedimenti speciali, tra premialità e deflazione processuale e, dall'altro, all'assunzione da parte dell'imputato del rischio della modificazione

dell'imputazione per effetto di sopravvenienze. Infine, sempre in rapporto alla contestazione dibattimentale "fisiologica" del fatto diverso, la Corte ha ravvisato particolari profili di disparità di trattamento e quindi il contrasto dell'art. 516 c.p.p. con l'art. 3 Cost., là dove, dopo una modificazione dell'imputazione, è riconosciuta all'imputato la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato (v. sent. n. 273 del 2014), ma non anche quella di chiedere il patteggiamento.